

Deliberazione n° 01 del - 5 GEN. 2016

OGGETTO: SERVIZIO DI LAVA-NOLEGGIO. ADEMPIMENTI.

IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO ACQUISTI, MANUTENZIONE, SICUREZZA E SERVIZI INFORMATICI ED IL DIRETTORE DELLA U.O.C. AFFARI GENERALI E LEGALI

Premesso che

- l'Azienda Ospedaliera Sant'Anna e San Sebastiano di Caserta indiceva gara, ai sensi del D. Lgs. n. 163/2006 con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, per l'affidamento del servizio di noleggio e lavaggio biancheria piana e confezionata, fornitura di kit sterili in T.T.R. per campo operatorio, rifacimento letti non allettati e sanificazione teli sistemi antidecubito;
- con delibera del Commissario Straordinario n. 493 del 20.6.2014 di aggiudicazione definitiva la gara veniva affidata alla A.T.I. Hospital Service S.r.l.;
- con ricorso proposto innanzi al T.A.R. Campania-Napoli (R.G. n. 4206/2014), notificato a questa Azienda il 23.7.2014, il R.T.I. American Laundry Ospedaliera S.p.A. e Pacifico S.r.l., terza classificata, impugnavano gli atti di gara;
- questa Azienda, in data 22.12.2014, sottoscriveva contratto rep. n. 259 con l'aggiudicataria A.T.I. Hospital Service S.r.l.;
- il Tribunale Amministrativo Regionale per la Campania – Napoli, con sentenza n. 1182 del 19.2.2015, in accoglimento del proposto ricorso, annullava gli atti di gara;
- in particolare, con la richiamata sentenza il T.A.R. Napoli, rilevava: “.....IX. Sulla base delle sovraesposte motivazioni, pertanto, il ricorso incidentale va respinto e il ricorso principale, come integrato da motivi aggiunti e assorbite le ulteriori censure dedotte, accolto e per l'effetto annullati gli atti di gara, comprensivi dell'aggiudicazione definitiva, nonché quelli successivi e conseguenti, quali il provvedimento che ne revoca la temporanea sospensione dell'efficacia e quello di autorizzazione all'aggiudicataria all'esecuzione anticipata delle prestazioni. IX. 1. La fondatezza del primo e del secondo motivo di censura introdotti con il ricorso principale nei termini sopra indicati comporta la necessità di rinnovare l'intera procedura concorsuale”;
- la sentenza n. 1182 veniva confermata anche in sede di appello proposto innanzi al Consiglio di Stato, con sentenza n. 4812/2015 del 24.9.2015, depositata in segreteria il 21.10.2015;
- la American Laundry Ospedaliera S.p.A., con ricorso notificato a questa Azienda il 20.11.2015, proponeva giudizio per l'ottemperanza della sentenza n. 1182;

- questa Azienda, con nota prot. n. 18414 del 25.11.2015, conferiva incarico legale per la costituzione nel giudizio di ottemperanza che, ad oggi, risulta ancora pendente e di cui la prossima udienza è fissata per il 12.1.2016;
- con nota prot. n. 18860 del 2.12.2015, veniva richiesto parere legale circa i necessari adempimenti da assumere a seguito della sentenza del T.A.R. Campania Napoli n. 1182, con particolare riferimento al contratto rep. n. 259 del 22.12.2014, al fine di assicurare la prosecuzione del servizio di noleggio e lavaggio biancheria;
- con parere, trasmesso a mezzo mail in data 14.12.2015, il legale incaricato forniva risposta ai quesiti formulati da questa Azienda.

Considerato che

- il richiamato parere legale, in relazione all'incidenza della sentenza del T.A.R. Campania Napoli n. 1182 sul contratto rep. n. 259 del 22.12.2014, rappresentava che *".....le sorti del contratto rep. n. 259 sottoscritto con la Hospital Service S.r.l. emergono direttamente dalla sentenza del T.A.R.....Al riguardo, infatti, avendo il Tribunale Amministrativo accolto il ricorso con il quale venivano impugnati, tra gli altri provvedimenti, anche il contratto d'appalto, lo stesso non può che considerarsi privo di efficacia"*;
- il parere chiariva, altresì, che la situazione relativa agli effetti del contratto non mutava anche nel caso in cui si volesse considerare che la sentenza del T.A.R. non incida direttamente sul contratto;
- circa le azioni necessarie ad assicurare la prosecuzione del servizio in questione senza che esso possa subire interruzioni, il parere, evidenziate le peculiarità della fattispecie in esame, suggeriva, nelle more dell'espletamento della gara da parte della So.Re.Sa. S.p.A., la possibilità di ricorrere alla procedura negoziata prevista dall'art. 57, comma 2, lett. c), D. Lgs. 163/2006.

Preso atto che

- il servizio di noleggio e lavaggio biancheria piana e confezionata, fornitura di kit sterili in T.T.R. per campo operatorio, rifacimento letti non allettati e sanificazione teli sistemi antidecubito è da considerarsi un servizio pubblico essenziale costituente attività di pubblico interesse, per le quali non è consentita alcuna interruzione onde assicurare il mantenimento dei LEA;
- ricorrono le condizioni di cui all'art. 57, comma 2, lett. c), D. Lgs. 163/2006 che consente alle stazioni appaltanti di aggiudicare contratti pubblici mediante procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara;
- nella fattispecie in esame, l'urgenza richiesta dalla norma è qualificata e non generica e corrisponde ad esigenze eccezionali e contingenti in quanto l'eventuale ricorso a procedure diverse, per le quali sarebbe necessario un lasso di tempo maggiore per addivenire alla scelta del contraente, determinerebbe l'impossibilità per questa Azienda di garantire con continuità l'espletamento di un servizio essenziale con gravi ripercussioni sul mantenimento dei livelli essenziali di assistenza.

Precisato che

- il ricorso alla procedura negoziata prevista dall'art. 57, comma 2, lett. c) D. Lgs. 163/2006 è limitato ad un periodo di mesi sei, verosimile termine, quest'ultimo, per il conseguimento dell'aggiudicazione del servizio da parte della So.Re.Sa. S.p.A. ed è inteso, esclusivamente, a garantire ed assicurare il passaggio da un regime contrattuale ad un altro;
- nelle more dell'espletamento della suddetta procedura negoziata il servizio in questione sarà garantito dalla Società Hospital Service S.r.l., giusta contratto rep. n. 259, la cui efficacia cesserà all'atto dell'aggiudicazione della gara d'appalto;
- in relazione alla continuazione del servizio da parte della società Hospital Service S.r.l. si rappresenta che la predetta società, aggiudicataria della gara d'appalto annullata dal T.A.R., svolgerà il servizio agli stessi patti e condizioni previste nel contratto rep. n. 259 e per il solo tempo strettamente necessario alla aggiudicazione della gara da parte della So.Re.Sa. S.p.A..

Ritenuto

di dover assicurare obbligatoriamente la prosecuzione del servizio.

Considerato

infine, che la presente deliberazione è formulata previa istruttoria ed estensione conformi alla normativa legislativa vigente in materia.

PROPONGONO

1. di prendere atto della dichiarazione di inefficacia del contratto rep. n. 259 del 22.12.2014 sottoscritto con la Hospital Service S.r.l. a seguito dell'annullamento degli atti di gara avvenuto con sentenza n. 1182 del T.A.R. Campania – Napoli, confermata in sede di appello dal Consiglio di Stato con sentenza n. 4812 del 24.9.2015;
2. di far ricorso alla procedura di cui all'art. 57, comma 2, lett. c) D. Lgs. 163/2006, per le motivazioni in epigrafe indicate, prevedendo l'inserimento nel contratto della specifica clausola risolutiva espressa, in vista dell'aggiudicazione del servizio da parte della So.Re.Sa. S.p.A.;
3. di limitare l'efficacia del contratto rep. n. 259 sino all'aggiudicazione della gara di appalto in modo da poter assicurare la continuazione del servizio in questione da parte della Hospital Service S.r.l.;
4. di pubblicare integralmente la presente deliberazione.

**Il Direttore del Dipartimento Acquisti,
Manutenzione, Sicurezza e Servizi
Informatici**

dott. arch. Virgilio Patitucci



**Su delega del Direttore della U.O.C.
Affari Generali e Legali**

Dott. Massimo Barresi



Letta la suestesa proposta di deliberazione, si esprime parere favorevole nei termini in cui è sopra formulata, che si intendono qui puntualmente trascritti.

Li, 28/12/15

Li, 28/12/15

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO

Dr Alberto Di Stasio

IL DIRETTORE SANITARIO

Dr Alfonso Giordano

LA COMMISSIONE STRAORDINARIA

tale nominata con decreto del Presidente della Repubblica del 23/04/2015, pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 111 del 15/05/2015;

- letta la suestesa proposta del Direttore del Dipartimento Acquisti, Manutenzione, Sicurezza e Servizi Informatici e del Direttore della U.O.C. Affari Generali e Legali;
- visto il parere del Direttore Amministrativo e del Direttore Sanitario;

DELIBERA

di prendere atto della proposta e dei pareri favorevoli espressi e, per le motivazioni indicate in premessa costituenti istruttoria del presente provvedimento, confermate con l'espressione dei prescritti pareri, per l'effetto:

- prendere atto della dichiarazione di inefficacia del contratto rep. n. 259 del 22.12.2014 sottoscritto con la Hospital Service S.r.l. a seguito dell'annullamento degli atti di gara avvenuto con sentenza n. 1182 del T.A.R. Campania – Napoli, confermata in sede di appello dal Consiglio di Stato con sentenza n. 4812 del 24.9.2015;
- autorizzare il ricorso alla procedura di cui all'art. 57, comma 2, lett. c) D. Lgs. 163/2006, prevedendo l'inserimento nel contratto della specifica clausola risolutiva espressa, in vista dell'aggiudicazione del servizio da parte della So.Re.Sa. S.p.A.;
- disporre che sino all'aggiudicazione della gara di appalto la continuazione del servizio in questione sarà assicurata da parte della Hospital Service S.r.l. alle stesse condizioni del contratto 259;
- trasmettere copia della presente al Collegio Sindacale, come per legge, ed alle UU.OO.CC. Affari Generali e Legali, GEF, Ingegneria Ospedaliera e Servizi Tecnici e Provveditorato ed Economato;
- attesa la necessità di garantire il servizio in questione, dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile;
- pubblicare integralmente la presente deliberazione.

LA COMMISSIONE STRAORDINARIA

Guercio

Ametta

Pace

